

LO SAI CHE SE TUA MOGLIE NON LAVORA PUOI USUFRUIRE DEL CONGEDO?

E LO SAI CHE, ANCHE SE TUA MOGLIE LAVORA, PUOI USUFRUIRE DEL CONGEDO  
AL SUO POSTO?

1. Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, sono **fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio**. Pertanto, tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro;
2. Sono altresì fruibili anche in caso di morte perinatale del figlio (circ. Inps n.42/2021 p.2);
3. Il congedo obbligatorio si configura come un diritto autonomo del padre e, pertanto, esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio;
4. I 10 giorni di congedo obbligatorio, sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 151/2001 (in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre).
5. Il congedo facoltativo del padre, a differenza del congedo obbligatorio, non è un diritto autonomo. Pertanto può essere fruito previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima;
6. I congedi in argomento sono fruibili per gli eventi del parto, per le adozioni e gli affidamenti (preadottivi e non preadottivi), nonché per il collocamento temporaneo;
7. **Devono fare domanda i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS (COME PER GLI OTD)**
8. Non devono fare domanda l'Inps i lavoratori ai quali l'indennità sia anticipata dal datore di lavoro. In questo caso il lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo

Prima di tutto puoi usufruire di un **congedo obbligatorio di 10 giorni**.

## ECCO QUALI SONO LE REGOLE E COSA DEVI FARE

### Requisiti

I lavoratori dipendenti in agricoltura hanno diritto al congedo parentale, ma con requisiti specifici di lavoro: è **necessario aver lavorato almeno 51 giornate in agricoltura nell'anno precedente (o nell'anno in corso)** per poter richiedere l'indennità.

### Come presentare la domanda telematica

Online: è possibile presentare la domanda direttamente sul portale INPS.

Contact Center: chiamare il numero gratuito 803 164 (da rete fissa) o 06 164 164 (da rete mobile).  
**MA E' MEGLIO SE VIENI GRATUITAMENTE DA NOI AL PATRONATO!**

**Indennità:** l'indennizzo, pagato direttamente dall'INPS, è pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente al congedo

ECCO ALCUNI ESEMPI:

SE IL CONGEDO OBBLIGATORIO E' TERMINATO:

- NEL 2023 SI HA DIRITTO AD 1 MESE ALL'80 % E 5 MESI AL 30%
- NEL 2024 SI HA DIRITTO A 2 MESI ALL' 80% E 4 MESI AL 30%
- NEL 2025 SI HA DIRITTO A 3 MESI ALL' 80% E 3 MESI AL 30%

### Durata:

La durata del congedo è la stessa prevista per tutti i lavoratori dipendenti (fino a 6 mesi per madre o padre, fino a 10 mesi per genitore solo).

Il periodo complessivo può essere fruito anche contemporaneamente dai genitori.

I lavoratori autonomi, padri, del settore agricolo (coltivatore diretto, coadiuvante, colone o mezzadro, imprenditore agricolo a titolo principale) possono usufruire del **congedo parentale da fruire entro il 1° anno di vita del minore**, come previsto dal decreto legislativo n. 105/2022.

**ATTENZIONE-IMPORTANTE:**

- ***le domande devono essere presentate prima dell'inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso***
- ***durante i periodi di fruizione di congedo parentale è obbligatorio astenersi dallo svolgimento di attività lavorativa***
- ***l'indennità è pari al 30% della retribuzione convenzionale.***



I coltivatori diretti, i coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono richiedere la cancellazione a periodo chiuso dai rispettivi elenchi per tutta la durata del congedo, restando in tale modo **sospeso il relativo obbligo contributivo**.

Restando sospeso l'obbligo contributivo durante il congedo parentale, il diritto alla indennità è riconoscibile in presenza del pagamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione dello stesso) ovvero dei contributi relativi al medesimo mese in cui inizia il congedo